Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 117° — Numero 179

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Venerdì, 9 luglio 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Elezione dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visto il decreto 6 luglio 1976 del Presidente della Repubblica con il quale sono state indette le elezioni dei componenti magistrati del Consiglio superiore della magistratura e sono state fissate le date del 17 e 18 ottobre 1976 per le votazioni presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Visto il citato art. 5 della legge n. 695 del 1975, nonchè gli articoli 2 e 14 del decreto presidenziale 12 aprile 1976, n. 89, recante disposizioni di attuazione della legge 22 dicembre 1975, n. 695;

Delibera

la convocazione delle elezioni le cui votazioni avranno luogo domenica 17 ottobre 1976 dalle ore 8 alle ore 20 e proseguiranno il giorno immediatamente successivo dalle ore 8 alle ore 14, presso gli uffici elettorali indicati nell'art. 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695.

Roma, addì 7 luglio 1976

Il vice presidente: Bosco

(8114)

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompensa al merito civile

Con decreto 15 giugno 1976, il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al merito civile al capitano dei carabinieri Luigi Nobili, con la seguente motivazione:

« In occasione di ripetuti, violenti nubifragi che avevano isolato il comune di Alleghe, si adoperava con generoso slancio nell'organizzare i soccorsi. Postosi alla testa di un'autocolonna, attraverso itinerari resi insidiosi dall'immanente pericolo di frane e dalle avverse condizioni atmosferiche, raggiungeva, dopo una marcia notturna di diverse ore, il centro colpito, recando sollievo ai sinistrati con generi di prima necessità e attuando operazioni di primo intervento a tutela della pubblica incolumità. Nobile esempio di alto senso del dovere e non comune spirito di sacrificio ». — Il 5 novembre 1966 in Alleghe (Belluno).

(8015)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1976.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498, modificato ed integrato con legge 1° luglio 1952, n. 262, con il quale è stato istituito l'Ente autonomo del Flumendosa avente lo scopo di provvedere alla costruzione delle opere per la razionale utilizzazione delle acque del bacino idrografico del medio e basso Flumendosa, irrigazione, uso potabile e produzione di forza motrice;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 4859 in data 5 giugno 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 3 luglio 1973, registro n. 11, foglio n. 343, con il quale, per il quadriennio 3 novembre 1971-2 novembre 1975, il prof. Umberto Genovesi è stato nominato presidente dell'Ente predetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica numero 5270 del 9 luglio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1975, registro n. 15, foglio n. 383, con il quale è stato rettificato il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 4859;

Considerato che occorre procedere alla nomina del nuovo presidente dell'Ente di che trattasi, essendo il quadriennio di carica scaduto il 2 novembre 1975 e tenuto, altresì, conto delle dimissioni rassegnate il 6 agosto 1975 dall'attuale presidente;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

Per il quadriennio 3 novembre 1975-2 novembre 1979 il sig. Raffaello Puddu è nominato presidente dell'Ente autonomo del Flumendosa, istituito con regio decreto legislativo 17 maggio 1946, n. 498.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1976

LEONE

BUCALOSSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 maggio 1976
Registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 127

(7862)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1976.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato della motosilurante « 452 ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 11 aprile 1951, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1951, dispensa 9ª, dal quale risulta che l'unità è stata iscritta nel quadro del naviglio militare dello Stato con la denominazione G.I.S. 852 in data 1° aprile 1951;

Visto il decreto presidenziale in data 27 dicembre 1952, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1952, dispensa 21ª, dal quale risulta che l'unità è stata denominata motosilurante 852 (M.S. 852) dal 1° novembre 1952;

Visto il decreto presidenziale in data 19 febbraio 1954, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1954, dispensa 16ª, dal quale risulta che la denominazione dell'unità è stata nuovamente mutata in motosilurante 452 (M.S. 452), a partire dal 1° gennaio 1954;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5750 del 23 marzo 1976 del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

La « M/S 452 », di cui alle premesse, viene radiata dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1976

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 271

(7809)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 1976.

Radiazione dal quadro del naviglio militare dello Stato del rimorchiatore U.L. « S. Biagio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni, sull'ordinamento della Marina militare;

Visto il decreto presidenziale in data 12 agosto 1957, pubblicato nel Giornale ufficiale, annata 1957, dispensa 17ª, dal quale risulta che il rimorchiatore U.L. « S. Biagio », è stato iscritto nel quadro del naviglio militare dello Stato in data 2 maggio 1957;

Considerato lo stato attuale della nave e tenuto conto che non è conveniente per motivi di ordine tecnico-economico procedere alla sua rimessa in efficienza, come da verbale n. 5752 in data 23 marzo 1976 del Consiglio superiore delle Forze armate, sezione Marina;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Articolo unico

Il rimorchiatore U.L. « S. Biagio », di cui alle premesse, viene radiato dal quadro del naviglio militare dello Stato a decorrere dal 1° marzo 1976.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 12 aprile 1976

LEONE

FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1976
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 269

(7810)

DECRETO MINISTERIALE 29 maggio 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Faenza.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Visto il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna che nella seduta del 15 luglio 1975 ha deliberato la inclusione nell'elenco delle cose da sottoporre a tutela paesistica previsto dall'art. 2 della legge predetta la villa e il parco Dal Pane siti in Granarolo Faentino, comune di Faenza;

Riconosciuto che il complesso costituito dalla villa, dal parco, dal fondo e dai relativi rustici ha notevole interesse pubblico in quanto costituisce una notevolissima presenza di verde nel contesto dell'abitato di Granarolo Faentino, da cui è diviso dalla strada provinciale del Naviglio; e per l'unità fra casa padronale, parco e podere che costituiscono una testimonianza storica dell'evoluzione di una proprietà agricola nei secoli gradualmente trasformatasi in parco d'impianto inglese ottocentesco con grande viale di taxus bacata e con macchie di quercus ilex; rilevante la presenza di numerose piante ad alto fusto ed arbusti;

Vista la necessità di proteggere e mantenere integro l'ambiente naturale dell'intero complesso affinché non ne venga modificato l'habitat, controllando eventuali insediamenti edilizi che provocherebbero inevitabilmente una modificazione nell'equilibrio naturale esistente, con conseguente depauperamento del patrimonio che esso costituisce dal punto di vista paesistico;

Decreta:

La villa e il parco Dal Pane, siti in Granarolo Faentino, comune di Faenza, hanno notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, comma secondo, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale complesso individuato al nuovo catasto terreni di Faenza al foglio n. 13, mappali numeri 38, 39, 53 e 40, confinante a nord-est con via Monte Valle, a nord-ovest con il mappale n. 37 del foglio n. 13, a sud-est con la strada provinciale del Naviglio che collega Bagnacavallo a Faenza, è di proprietà del prof. Luigi Dal Pane.

Il vincolo comporta l'obbligo, da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile vincolato, di chiedere ai sensi dell'art. 7 della legge citata, il nulla osta al soprintendente, prima di intraprendere qualsiasi lavoro che comunque possa introdurre modificazioni all'aspetto esteriore dell'immobile stesso.

Il presente decreto sarà notificato al prof. Luigi Dal Pane con domicilio in Granarolo Faentino di Faenza, via Ponte Valle, 1, in via amministrativa a mezzo del messo comunale di Faenza.

Esso verrà, a richiesta di questo Ministero, trascritto all'ufficio dei registri immobiliari, ed avrà efficacia nei confronti di qualsiasi successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile vincolato.

Avverso il presente decreto i proprietari, possessori o detentori comunque interessati al sopradescritto immobile hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, nei termini previsti dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 29 maggio 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Estratto del verbale

La commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Ravenna, si è riunita il giorni 15 luglio 1975, alle ore 9,30, nella sala Gerola presso la soprintendenza ai monumenti di Ravenna a seguito di regolare convocazione, con il seguente ordine del giorno:

I Parte: proposta di vincolo legge n. 1497/1939 sul parco Dal Pane a Granarolo Faentino in comune di Faenza.

(*Omissis*).

« La commissione provinciale per le bellezze naturali di Ravenna nella riunione del 15 luglio 1975 ha deciso d'includere nell'elenco delle bellezze individue soggette alla legge n. 1497 del 1939 ai sensi dell'art. 1, comma secondo, della legge stessa, il complesso costituito dalla villa, dal parco, dal fondo e dai relativi rustici sito in Granarolo Faentino (Faenza), in via Ponte Valle, 1, individuato al nuovo catasto terreni di Faenza al foglio n. 13, mappali numeri 38, 39, 53 e 40, di proprietà del professor Luigi Dal Pane nato a Castelbolognese (Ravenna) il 19 giugno 1903 e residente a Granarolo Faentino di Faenza in via Ponte Valle, 1.

Il complesso è costituito:

a) dalla casa padronale (nota come Cà dei Murattini) residenza storica dell'antica famiglia Pasolini-Drei fin dal XIV secolo, con struttura iniziale tipica delle case dell'agro faentino, ed aggiunte e sovrapposizioni dei secoli successivi (soprattutto del XIX secolo);

b) dal parco (mappale n. 53) con numerose piante ad alto fusto fra le quali figurano le seguenti essenze: Abies, Cedrus, Cipressus, Pinus, Taxus, Thuya, Quercus, Aesculus, Betula, Tilia, Prunus, Magnolia, Acer, Ginko; e numerosi arbusti fra le quali: Juniperus, Corylus, Laurus, Mahonia, Buxus, Acacia, Aucubua, Bambusa, Ligustrum, Olea, Ruscus.

Il parco ha una struttura di tipo inglese con grande viale di Taxus bacata e con macchie di Quercus Ilex, di Cipressus Arizonica, di Magnolia Grandiflora, di Avelloni rossi, di Quercus robur, di Pinus, di roseti;

c) dal fondo rustico e relativi fabbricati colonici, parte integrante del complesso come tipica struttura dell'agro faentino.

Il complesso confina a nord-est con via Ponte Valle, a nord-ovest con il mappale n. 37 del foglio n. 13, a sud-est con la strada provinciale del Naviglio che collega Bagnacavallo a Faenza.

La commissione ha ritenuto di sottoporre a vincolo paesistico il complesso in quanto costituisce una notevolissima presenza di verde nel contesto dell'abitato di Granarolo Faentino, da cui è diviso dalla strada provinciale del Naviglio; e per l'unità fra casa padronale, parco e podere che costituiscono una testimonianza storica dell'evoluzione di una proprietà agricola nei secoli gradualmente trasmormatasi in parco d'impianto inglese ottocentesco ».

(*Omissis*).

All'unanimità viene espresso il parere favorevole per il vincolo sul complesso villa e parco Dal Pane, secondo la perimetrazione proposta nella motivazione del vincolo, precedentemente letta.

(*Omissis*).

(7686)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Metarsolo » della ditta Bouty S.p.a. italiana laboratori, in Milano. (Decreto di revoca n. 4804/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i provvedimenti in data 19 settembre 1950 e 15 giugno 1964, con i quali vennero registrate ai numeri 3870, 3870/*A*, 3870/*B* e 3870/*C* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Metarsolo » gocce tipo semplice, nella confezione flacone da cc 20, la relativa categoria fiale tipo semplice per uso ipodermico, nella confezione fiale 10 × cc 1, la relativa categoria fiale tipo calcico D/2 per uso ipodermico, nella confezione fiale 8 × cc 3 e la relativa categoria fiale tipo calcico D/2 per uso endovenoso, nella confezione fiale 8 × cc 10, a nome della ditta S.p.a. Laboratori Bouty, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Visti i decreti di revoca numeri 3995/R e 4391/R rispettivamente del 30 novembre 1965 e 19 aprile 1974, con i quali vennero revocate, in seguito a rinuncia, le registrazioni della specialità medicinale « Metarsolo » gocce tipo semplice e delle relative categorie fiale tipo calcico D/2 per uso ipodermico e per uso endovenoso;

Considerato che la restante categoria fiale tipo semplice per uso ipodermico del prodotto in questione, contenente prodotti arsenicali indicati come tonici e ricostituenti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della categoria fiale tipo semplice della specialità medicinale denominata « Metarsolo », nella confezione fiale 10 × 1 cc, registrata al n. 3870/*A*, in data 19 settembre 1950 e 15 giugno 1964, a nome della ditta Bouty S.p.a. italiana laboratori, con sede in Milano, via Vanvitelli, 6.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7675)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Normoval » della ditta Serenfarma, in Roma, prodotte nell'officina farmaceutica della ditta Tiber - Prodotti chimico biologici, in Roma. (Decreto di revoca n. 4803/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto 22 giugno 1962, con il quale vennero registrate ai numeri 1771, 1771/*A* e 1771/*B* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Normoval » compresse, nelle confezioni da 6 e 40 compresse da g 0,25, la relativa categoria cioccolatini (2 cioccolatini da g 4,25) e la relativa categoria sciroppo, nella confezione flacone da g 150, a nome della ditta Serenfarma, con sede in Roma, via Cassia, 923, preparate nell'officina farmaceutica della ditta Tiber - Prodotti chimico biologici di Roma;

Considerato che i prodotti suddetti, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, sono da ritenersi terapeuticamente superati;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità medicinale e le relative categorie furono autorizzate;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Normoval » compresse, nelle confezioni da 6 e 40 compresse da g 0,25, nonché le relative categorie cioccolatini (2 cioccolatini da g 4,25) e sciroppo (flacone da g 150), registrate rispettivamente ai numeri 1771, 1771/*A* e 1771/*B*, in data 22 giugno 1962, a nome della ditta Serenfarma di Roma.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7676)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Gynedon » della ditta Valeas S.p.a., in Milano. (Decreto di revoca n. 4800/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto A.C.I.S. 15 novembre 1954, con il quale venne registrata al n. 2546 la specialità medicinale denominata « Gynedon » fiale a nome della ditta Valeas S.p.a., con sede in Milano, via Vallisneri n. 10/12, prodotta nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Gynedon » fiale, registrata al n. 2546 in data 15 novembre 1954, a nome della ditta Valeas S.p.a. di Milano.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7671)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Hepabiostenina » della ditta S.p.a. Dietopharma - Istituto farmaco dietetico italiano, in Firenze. (Decreto di revoca n. 4807/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visti i decreti 29 marzo 1956 e 18 dicembre 1957, con i quali vennero registrate ai numeri 10966 e 10966/*A* rispettivamente la specialità medicinale denominata « Hepabiostenina » fiale e la relativa categoria sciroppo, a nome della ditta S.p.a. Dietopharma - Istituto farmaco dietetico italiano, con sede in Firenze, via Domenico Maria Manni, 67, preparate nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata nonché la domanda di modifica di composizione e le nuove indicazioni proposte per il prodotto in questione;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Hepabiostenina » fiale, nonché della relativa categoria sciroppo, registrate rispettivamente ai numeri 10966 e 10966/*A*, in data 29 marzo 1956 e 18 dicembre 1957, a nome della ditta S.p.a. Dietopharma - Istituto farmaco dietetico italiano di Firenze.

I prodotti dei quali sono revocate le registrazioni devono essere ritirati dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7673)

DECRETO MINISTERIALE 5 giugno 1976.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Opocardiol » della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, in Novate Milanese. (Decreto di revoca n. 4805/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto 13 aprile 1961, con il quale venne registrata al n. 13645 la specialità medicinale denominata « Opocardiol », nella confezione flacone iniettabile × 10 cc, a nome della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, con sede in Milano, via Paolo Rotta, 13 (ora in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41-43) preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, in sede di revisione, è stata ritenuta non valida terapeuticamente perché priva di sufficiente dimostrazione di attività ed efficacia in ordine alle indicazioni proposte;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Opocardiol » iniettabile, nella confezione flacone iniettabile da 10 cc registrata al n. 13645 in data 13 aprile 1961, a nome della ditta Chemil - Chemioterapici Milano, con sede in Novate Milanese (Milano), va Cavour, 41-43.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 giugno 1976

Il Ministro: DAL FALCO

(7674)

DECRETO MINISTERIALE 7 giugno 1976.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico di una zona in comune di Cagliari.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Cagliari, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 4 febbraio 1975, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona del centro storico di Stampace Alto nel comune di Cagliari;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cagliari;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che li vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico per la sua singolare conformazione urbanistica, sorta in periodo medioevale, condizionata da circostanze topografiche e storiche che hanno dato luogo ad un quartiere chiaramente definito e fortemente caratterizzato nel tracciato viario, nei rapporti spaziali e volumetrici, nell'edilizia e nelle architetture, in una parola nella sua forma urbana, mentre nota essenziale del quartiere è la perfetta concordanza del paesaggio urbano con l'ambiente naturale in cui è sorto e la fusione della sua forma con il paesaggio naturale che caratterizza la città di Cagliari. E tali peculiari caratteri oggi non li ritroviamo solamente nella forma e nell'andamento irregolare delle vie e delle piazze; nell'allineamento degli edifici, nei valori ambientali delle casette di via Azuni, di via Porto Scalas, di via Ospedale, che hanno inglomerato nelle loro strutture tratti di mura pisane; nelle visuali panoramiche che si godono da alcune vie verso il mare, verso lo stagno di S. Gilla, verso i monti di Capoterra e di Pula, nei valori corali dell'edilizia minore e in quelli monumentali delle chiese di San Michele, Santa Restituta, S. Efisio, S. Anna e dell'ospedale di Cima; ma li leggiamo anche, attraverso le vicende storiche di oltre otto secoli, nelle memorie e nelle tradizioni che si sono conservate in questo antico quartiere nella popolazione originaria che tradizionalmente vi abita e vi lavora fin dal tempo in cui gli Aragonesi non permettevano la residenza in altri quartieri della città; e ancora li leggiamo nel tramandarsi di certi valori culturali e spirituali, come il ricordo della bottega del pittore Antonio Cavaro che qui sorgeva e che alla metà del XV secolo dette origine a quella celebre « Scuola di Stampace » alla quale per un secolo e mezzo ha fatto capo la più interessante e vivace attività artistica, in tutta la Sardegna, di pittori come il Mainas, il Serra, il Casula. In sintesi, quei caratteri estetici e tradizionali li ritroviamo in quella secolare e singolare stratificazione storica, artistica, ambientale e sociale che fa del quartiere di Stampace Alto un autentico palinsesto di storia e di arte;

Decreta:

La zona del centro storico di Stampace Alto, nel comune di Cagliari, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1, commi terzo e quarto, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente:

da piazza Yenne lungo corso Vittorio Emanuele la linea segue l'andamento degli edifici che sorgono sul lato destro fino al secondo ramo di via Porto Scalas, da qui risale via Porto Scalas fino all'angolo di via Fra' Ignazio da Laconi e segue questo viale fino al confine dell'area ospedaliera con l'orto botanico; da questo punto la linea segue tale confine fino ad incontrare via Anfiteatro che segue fino all'angolo di via Ospedale. La linea risale via Ospedale fino a viale Buon Cammino, scende poi lungo via Fiume fino all'angolo di via dei Genovesi. Da questo punto la linea segue i bastioni di Castello scendendo lungo via Cammino Nuovo fino all'angolo di Scalette S. Chiara. Segue Scalette S. Chiara, salita S. Chiara fino a piazza Yenne. Percorre i lati nord e ovest di piazza Yenne fino all'angolo di corso Vittorio Emanuele dove si ricongiunge al punto di partenza.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del Regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Cagliari.

La soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Cagliari curerà che il comune di Cagliari provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che

il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Avverso il presente decreto i proprietari possessori o detentori comunque interessati alla sopradescritta zona hanno facoltà di ricorrere al Governo della Repubblica ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, entro il termine previsto dalla legge 24 novembre 1971, n. 1199.

Roma, addì 7 giugno 1976

p. *Il Ministro*: SPIGAROLI

COMMISSIONE PER LA TUTELA DELLE BELLEZZE NATURALI DELLA PROVINCIA DI CAGLIARI

L'anno millenovecentosettantacinque, il giorno quattro del mese di febbraio, alle ore 17, in seguito ad invito diramato dal soprintendente, con note numeri 248, 249, 250 del 24 gennaio 1975, per incarico del presidente si è riunita presso la sede della soprintendenza ai monumenti e gallerie di Cagliari, in via Caprera, 9, la commissione per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche della provincia. Sono posti all'ordine del giorno i seguenti argomenti:

1) Vincolo paesistico nel centro storico di Stampace Alto-Cagliari;

(*Omissis*).

Pertanto a maggioranza la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali e panoramiche propone che sia sottoposto ai vincoli della legge 29 giugno 1939, n. 1497, il centro storico di Stampace Alto delimitato dalla seguente linea:

da piazza Yenne lungo corso Vittorio Emanuele la linea segue l'andamento degli edifici che sorgono sul lato destro fino al secondo ramo di via Porto Scalas; da qui risale via Porto Scalas fino all'angolo di viale Fra' Ignazio da Laconi e segue questo viale fino al confine dell'area ospedaliera con l'orto botanico; da questo punto la linea segue tale confine fino ad incontrare via Anfiteatro che segue fino all'angolo di via ospedale. La linea risale via Ospedale fino a viale Buon Cammino, scende poi lungo via Fiume fino all'angolo di via dei Genovesi. Da questo punto la linea segue i bastioni del Castello scendendo lungo via Cammino Nuovo fino all'angolo di Scalette di S. Chiara. Segue Scalette S. Chiara, salita S. Chiara fino a piazza Yenne. Percorre i lati nord e ovest di piazza Yenne fino all'angolo di Corso Vittorio Emanuele dove si ricongiunge al punto di partenza.

La predetta zona, che è chiaramente rappresentata con contorno verde sulla planimetria allegata al presente verbale, ha notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 1, commi terzo e quarto, della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

(*Omissis*).

(7689)

DECRETO MINISTERIALE 2 luglio 1976.

Sostituzione di due componenti il consiglio generale dello Istituto nazionale per il commercio estero.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, concernente le attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1967, n. 1438, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Visto il proprio decreto 28 febbraio 1974, concernente la ricostituzione del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'11 marzo 1974, n. 66, e successive modifiche;

Vista la nota del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 4882 del 12 giugno 1976, con la quale il dott. Niso De Michelis ed il col. Francesco Campanella sono stati indicati a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Giovanni Montedoro e del comm. Giuseppe Berlendi, deceduti;

Ritenuta la necessità di procedere a detta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Niso De Michelis ed il col. Francesco Campanella entrano a far parte del consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, in sostituzione del dott. Giovanni Montedoro e del comm. Giuseppe Berlendi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 luglio 1976

Il Ministro: DE MITA

(7954)

DECRETO MINISTERIALE 5 luglio 1976.

Anticipazioni, da parte della Banca d'Italia, a favore di aziende di credito che operino nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976, all'interesse dell'1 per cento fino al 30 giugno 1977.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 29 e 30 del testo unico delle leggi sugli istituti di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca, approvato con regio decreto del 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1975, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 24 giugno 1975;

Visto il decreto ministeriale 18 marzo 1976, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 73 del 18 marzo 1976;

Sulla proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Determina:

Ferma la misura dell'interesse sulle anticipazioni presso la Banca d'Italia, sono consentite, fino al 30 giugno 1977, anticipazioni all'interesse dell'1 per cento a favore di aziende di credito che operino nelle zone colpite dagli eventi sismici del maggio 1976. La Banca d'Italia regolerà l'ammontare di tali anticipazioni in rapporto all'entità degli impieghi delle aziende di credito nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Roma, addì 5 luglio 1976

Il Ministro: COLOMBO

(8016)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Conferimento di diplomi di benemerenza della scuola della cultura e dell'arte per l'anno 1976

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma ultimo, della Costituzione;

Vista la legge 16 novembre 1950, n. 1093;

Visto il regolamento approvato con decreto 18 dicembre 1952, n. 4553;

Udito il parere della commissione di cui all'art. 6 della predetta legge;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

E' conferito, per l'anno 1976, alle persone ed alle istituzioni di cui all'elenco allegato al presente decreto e firmato dal Ministro proponente, il diploma ai benemeriti della scuola, della cultura e dell'arte, per la classe rispettivamente indicata.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1976

LEONE

MALFATTI

DIPLOMA DI I CLASSE

(*Medaglia d'oro*)

1) Adembri prof. Giorgio
2) Amerio prof. Franco
3) Amorth prof. Antonio
4) Argan prof. Giulio Carlo
5) Argenta prof. Celestino
6) Armenio prof. Salvatore
7) Baiada prof. Emilio
8) Baldacci prof. Osvaldo
9) Ballini prof. Marcello
10) Barni prof. Mauro
11) Barone prof. Francesco
12) Barra dott. Giuseppe
13) Barsotti prof. Jacopo
14) Bartholini prof. Salvatore
15) Bertin prof. Giovanni Maria
16) Bettini prof. Tito Manlio
17) Bianchi prof. Carlo Maria
18) Bianchini prof. Pio
19) Biscardi prof. Arnaldo
20) Brizio prof.ssa Anna Maria
21) Bronzini prof. Giovanni Battista
22) Buscaglia prof. Luigi
23) Cacciavillani prof. Bruno
24) Cafiero prof. Federico
25) Calamandrei prof. Ginetto
26) Caminiti prof. Renato
27) Capraro prof. Vittorio
28) Cazzullo prof. Carlo Lorenzo
29) Cessari prof. Aldo
30) Cicalese prof. Salvatore
31) Cocca prof. Francescoantonio
32) Consiglio prof. Carlo
33) Conti prof. Carlo
34) Conti prof. Fernando
35) Coppari prof. Giovanni
36) Cosentino prof. Francesco
37) Cozzi prof. Alfio
38) Dadda prof. Luigi
39) D'Amato prof. Francesco
40) De Falco avv. Vincenzo
41) De Ferra prof. Giampaolo
42) Del Giudice prof. Ernesto
43) Del Re prof. Raffaele
44) Denti prof. Sereno Vittorio
45) De Ritis prof. Fernando
46) Di Filippo prof. Domenico
47) Di Martino prof. Michele
48) Di Napoli prof. Giovanni
49) Dispenza dott. Agostino
50) Doldo prof. Giuseppe
51) Dornig prof. Anton Giulio
52) Durante prof. Olindo
53) Elia prof. Leopoldo
54) Ferrarone prof. Domenico
55) Ferroglio prof. Giuseppe
56) Ferrucci dott. Antonio
57) Fidanza prof. Alberto
58) Fini prof. Rodolfo
59) Franchino dott. Lerante
60) Galante prof. Modesto
61) Galateria prof. Luigi
62) Gallone prof. Luigi
63) Garaguso Di Porto professoressa Maria Adelaide
64) Garagnani isp. Leonida (a. m.)
65) Gatti Piraino prof.ssa Sabina
66) Gaudioso prof. Matteo
67) Geymonat prof. Ludovico
68) Gemignani prof. Giuseppe
69) Ghetti prof. Augusto
70) Gigante prof. Marcello
71) Giunta dir. did. Vincenzo
72) Giust comm. Bruno
73) Guareschi prof. Guglielmo
74) Guzzi prof. Virgilio
75) La Grutta prof. Giuseppe
76) Lalatta prof. Filippo
77) Lana prof. Italo
78) Leghissa prof. Silvano
79) Lenti prof. Camillo
80) Levi prof. Franco
81) Lombardini Gurreri professoressa Maria Cristina
82) Macciotta prof. Massimo
83) Maestro prof. Bruno
84) Malchiodi prof. Carlo (a. m).
85) Mantovani prof. Giovanni
86) Marzari Chiesa prof. Francesco
87) Maspes prof. Paolo Emilio
88) Mazzoleni prof. Francesco
89) Menegazzo prof. Emilio
90) Merelli prof. Francesco
91) Meriani Marsili professoressa Elvira
92) Migone prof. Luigi
93) Minisci isp. Vincenzo
94) Monaci prof. Vittorio
95) Montanari prof. Fernando
96) Montespercili prof. Averardo
97) Morandi prof. Gino
98) Moretti rag. Faustino
99) Nardelli prof. Mario
100) Nice prof. Bruno
101) Oppo prof. Giorgio
102) Padoa prof. Emanuele
103) Pasquariello dir. did. Antonio
104) Pavone prof. Francesco
105) Pellegrini prof. Giovan Battista
106) Penzo prof. Casimiro
107) Perosa prof. Lucillo
108) Pettinelli prof. Fulberto
109) Pietrogrande prof.ssa Iole
110) Prodi prof. Paolo
111) Pugliese prof. Giovanni
112) Quattrocchi prof. Angelo
113) Rambelli prof. Giuseppe
114) Ravà Bagnoli prof.ssa Anna Lina
115) Remaggi prof. Pier Luigi
116) Restaino prof. Esempio
117) Rigotti prof. Simeone
118) Rizzon prof. Alfredo
119) Rosati prof. Antonio (a. m.)
120) Santomaso prof. Giuseppe
121) Sartori prof. Ernesto
122) Serafini prof. Umberto
123) Serri prof. Ferdinando
124) Servolini prof. Luigi
125) Simone prof. Francesco
126) Simonelli prof. Italo
127) Simoni prof. Michelangelo
128) Sinistrero prof. Vincenzo
129) Solivetti prof. Guido
130) Sorani prof. Giuliano
131) Spreafico Zaira
132) Stella prof.ssa Candida
133) Storaci Lazzari prof.ssa Elena
134) Tabacco prof. Giovanni
135) Tadini prof. Franco
136) Taraschi Falciatore professoressa Bianca
137) Tedeschini ins. elem. Romano
138) Toniolo prof. Giuseppe
139) Treves prof. Samuele Renato
140) Trisolino prof. Giuseppe
141) Tronchetti prof. Fabio
142) Valduga prof. Adriano
143) Vallini prof. Alfredo
144) Vannini prof. Enrico
145) Vassalini prof.ssa Caterina
146) Venturi prof. Franco
147) Verde prof. Mario
148) Vertamy ins. elem. Mario
149) Vinciguerra prof. Giovanni
150) Viola prof. Tullio
151) Violi maestro Antonino (a.m.)
152) Visentin prof. Mario
153) Vivona prof. Nicolò
154) Zuccalà prof. Giuseppe
155) Istituto « Vittorino da Feltre » di Genova
156) Scuola « Leonardo da Vinci » di Varese
157) Associazione Iard di Milano

DIPLOMA DI II CLASSE

(*Medaglia d'argento*)

1) Auriemma prof. Giuseppe
2) Barocci Pasquini professoressa Agnese (a. m.)
3) Brancati prof. Antonio
4) Butera prof. Cristoforo
5) Cattalano prof.ssa Maria
6) Centamori prof. Carlo
7) Cerulli prof. Vincenzo
8) Costantini prof. Alberto
9) Devitofranceschi prof. Pietro
10) Divaccaro prof. Giuseppe
11) Milesi prof.ssa Giuseppina
12) Mingrone Altimari professoressa Marietta
13) Moscarda prof. Giovanni
14) Padroni prof. Fiorenzo
15) Palazzo prof.ssa Maria
16) Pizzinato prof. Armando
17) Polcari prof. Cesare
18) Postiglione prof. Salvatore
19) Rangone prof. Bruno
20) Scollo Sortino professoressa Anna
21) Serra prof. Mario
22) Zanivan prof. Ugo

DIPLOMA DI III CLASSE

(*Medaglia di bronzo*)

1) Bottazzi prof. Ugo

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica

Il Ministro per la pubblica istruzione
MALFATTI

(7625)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 47 Istruzione, foglio n. 376, è stato accolto — su conforme parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione prima del 10 ottobre 1975 (n. 1636/74), e nei limiti di cui al parere stesso — il ricorso straordinario proposto dal prof. Bruno Carmelo, ordinario di matematica e fisica negli istituti tecnici industriali, avverso il decreto del provveditore agli studi di Catania 20 aprile 1972, n. 1173, concernente la ricostruzione di carriera, in seguito al riconoscimento di campagne di guerra e di servizio non di ruolo.

(7844)

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1976, registro n. 46 Istruzione, foglio n. 71, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto in data 5 novembre 1973 dalla sig.ra Corbo Silvagni Giuditta, avverso il giudizio di non matura formulato dalla prima commissione di maturità costituita per l'anno scolastico 1972-73 presso l'istituto magistrale « Gianturco » di Potenza.

(7782)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla modificazione delle etichette ed all'uso di recipienti da un quarto di litro per l'acqua minerale « Acqua della Madonna ».

Con decreto 31 maggio 1976, n. 1573, la I.A.M.M. S.p.a. (Imbottigliamento acqua minerale della Madonna), in Castellammare di Stabia (Napoli), via B. Brin, 56/58, è stata autorizzata a modificare le etichette dell'acqua minerale naturale denominata « Acqua della Madonna » di cui ai decreti ministeriali 28 aprile 1962, n. 774 e n. 775, ed usare, per il tipo imbottigliato come sgorga dalla sorgente, recipienti di vetro della capacità convenzionale di un quarto di litro.

(7829)

Intestazione alla S.p.a. S.C.A.M.I.F. 2 dell'autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale naturale nazionale « La Vittoria », in Courmayeur.

Con decreto 31 maggio 1976, n. 1574, la Società per azioni S.C.A.M.I.F. 2, in Aosta, via St. Martin di Corleans n. 137, è stata autorizzata a continuare la vendita dell'acqua minerale denominata « La Vittoria » di cui ai decreti ministeriali 28 novembre 1974, n. 1514 e 26 marzo 1975, n. 1527.

(7830)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 126

Corso dei cambi del 6 luglio 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	836,90	836,90	836,50	836,90	837 —	836,90	837 —	836,90	836,90	836,90
Dollaro canadese	863,70	863,70	864,50	863,70	864 —	863,70	863,70	863,70	863,70	863,70
Franco svizzero	338,55	338,55	338,75	338,55	338,75	338,50	338,85	338,55	338,55	338,55
Corona danese	136 —	136 —	136,10	136 —	136 —	135,95	136,05	136 —	136 —	136 —
Corona norvegese	149,79	149,79	149,90	149,79	149,75	149,75	149,95	149,79	149,79	149,80
Corona svedese	187,63	187,63	187,80	187,63	187,65	187,60	187,65	187,63	187,63	187,65
Fiorino olandese	306,81	306,81	307,45	306,81	307 —	306,80	306,90	308,81	308,81	306,80
Franco belga	21,087	21,087	21,14	21,087	21,09	21,05	21,0975	21,087	21,687	21,10
Franco francese	176,15	176,15	176,50	176,15	176,25	176,10	176,26	176,15	176,15	176,15
Lira sterlina	1509,80	1509,80	1510 —	1509,80	1509,80	1509,80	1510,20	1509,80	1509,80	1509,80
Marco germanico	324,53	324,53	324,75	324,53	324,75	324,50	324,60	324,53	324,53	324,55
Scellino austriaco	45,45	45,45	45,50	45,45	45,47	45,45	45,4550	45,45	45,45	45,45
Escudo portoghese	26,71	26,71	26,70	26,71	26,68	26,70	26,74	26,71	26,71	26,70
Peseta spagnola	12,326	12,326	12,34	12,326	12,32	12,30	12,3275	12,326	12,326	12,30
Yen giapponese	2,8265	2,8265	2,83	2,8265	2,824	2,82	2,8270	2,8265	2,8265	2,82

Media dei titoli del 6 luglio 1976

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	91,475
Redimibile 3,50 % 1934	98,475
» 3,50 % (Ricostruzione)	84,325
» 5 % (Ricostruzione)	93,100
» 5 % (Riforma fondiaria)	90,025
» 5 % (Città di Trieste)	88,950
» 5 % (Beni esteri)	88 —
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	77,725
» 5,50 % » » 1968-83	79,250
» 5,50 % » » 1969-84	78,925
» 6 % » » 1970-85	81,550
» 6 % » » 1971-86	80,150
» 6 % » » 1972-87	79 —
» 9 % » » 1975-90	87,125
» 9 % » » 1976-91	86,100
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,35
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	95,700
» 5 % (» 1° aprile 1978)	86,200
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	85,775
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,550
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,475
» poliennali 7 % 1978	89,600
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	90,300
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,700
» » 9 % 1980	88,775

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 luglio 1976

Valuta	Cambio
Dollaro USA	836,95
Dollaro canadese	863,70
Franco svizzero	338,70
Corona danese	136,025
Corona norvegese	149,87
Corona svedese	187,64
Fiorino olandese	306,855
Franco belga	21,092
Franco francese	176,205
Lira sterlina	1510 —
Marco germanico	324,565
Scellino austriaco	45,452
Escudo portoghese	26,725
Peseta spagnola	12,327
Yen giapponese	2,827

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso a novantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza in prova

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che ha approvato le norme di esecuzione di detto testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche agli ordinamenti del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;

Vista la legge 14 agosto 1974, n. 360, recante disposizioni relative ai funzionari di pubblica sicurezza direttivi e dirigenti;

Visto il decreto interministeriale in data 5 maggio 1975, con il quale l'Amministrazione della pubblica sicurezza è stata autorizzata a mettere a concorso duecentoquarantaquattro posti di commissario di pubblica sicurezza in prova;

Visto il proprio decreto, in data 21 giugno 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 11 luglio 1975, registro n. 15, foglio n. 178, con il quale è stato indetto un primo concorso per la copertura di centocinquanta dei duecentoquarantaquattro posti di cui all'autorizzazione sopraspecificata;

Ritenuto di dover bandire un secondo concorso per la copertura dei restanti novantaquattro posti di cui alla stessa autorizzazione;

Visto il regolamento per gli esami di ammissione e di promozione nei ruoli del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 marzo 1953, n. 738, modificato nell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1971, n. 1274;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 205;

Visto il proprio decreto in data 7 agosto 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1973, registro n. 39, foglio n. 21, con il quale sono stati stabiliti i programmi di esame per i concorsi di accesso al ruolo del personale della carriera direttiva dei funzionari di pubblica sicurezza;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per il conferimento di novantaquattro posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Dei suddetti posti ventitre sono riservati, subordinatamente al possesso dei requisiti prescritti, agli orfani del personale civile e militare della pubblica sicurezza, dell'Arma dei carabinieri e della guardia di finanza, deceduto in servizio e per causa di servizio.

La predetta riserva opera con priorità assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone.

I posti riservati che non venissero ricoperti, saranno conferiti agli altri candidati risultati idonei.

Art. 2.

Per la partecipazione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, oppure in economia e commercio e titoli equipollenti, conseguita presso una delle università o uno degli istituti superiori della Repubblica;

b) avere compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 30°. Detto limite è elevato per talune categorie di cittadini che, in virtù di speciali disposizioni di legge, hanno diritto a beneficiare di particolari elevazioni di età;

c) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) avere sempre tenuto buona condotta morale e civile;

e) avere il godimento dei diritti politici;

f) avere l'idoneità psicofisica all'impiego continuativo ed incondizionato nei servizi di istituto ed in particolare:

statura non inferiore a m. 1,64;

visus corretto pari a 10/10 in ciascun occhio (in caso di eventuale deficit visivo, il candidato dovrà presentarsi alla visita medica munito di lenti in grado di correggere il visus stesso fino a 10/10 in ciascun occhio).

L'eventuale vizio di rifrazione non dovrà, in ogni caso, essere superiore ai seguenti limiti massimi:

1) miopia e ipermetropia: 3 diottrie in ciascun occhio;

2) astigmatismo regolare (miopico e ipermetropico): 3 diottrie in ciascuno degli assi principali;

3) astigmatismo misto: 3 diottrie quale somma dello astigmatismo miopico ed ipermetropico; normalità del senso cromatico;

g) essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva.

Art. 3.

Il limite di 30 anni è altresì elevato di due anni, per coloro che siano coniugati, e di un anno in più per ogni figlio vivente (regio decreto 21 agosto 1937, n. 1542, art. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1).

Si prescinde del tutto dal limite di età di 30 anni:

a) per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo dello Stato;

b) per i cittadini che siano ufficiali o sottufficiali in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina, della Aeronautica o dei Corpi della guardia di finanza, delle guardie di pubblica sicurezza e degli agenti di custodia, oppure vice brigadieri, graduati o militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri o dei Corpi predetti, che siano in possesso degli altri requisiti necessari (legge 26 marzo 1965, n. 229);

c) per i candidati che siano sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e che siano cessati dal servizio a domanda o anche d'autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, art. 4 e decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1200, art. 4).

Art. 4.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 128, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, altresì, concorrere coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego presso una pubblica amministrazione, per i motivi di cui alla lettera *d)* dell'art. 127 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica.

Per difetto dei prescritti requisiti, sarà disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.

I candidati che avranno superato le prove scritte del concorso, saranno sottoposti, prima del colloquio, all'accertamento della idoneità psicofisica all'impiego continuativo e incondizionato nei servizi d'istituto, con modalità analoghe a quelle seguite per gli aspiranti allievi ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Art. 5.

Per l'accertamento dei requisiti psicofisici i candidati saranno sottoposti a visita medica ed attitudinale.

La visita medica sarà effettuata in Roma, nel giorno e nel luogo preventivamente comunicati ai candidati stessi, da una commissione di ufficiali medici di polizia, costituita con decreto ministeriale, la quale utilizzerà le tecniche, le attrezzature e le consulenze che riterrà opportune ai fini del giudizio.

La commissione è responsabile ed autonoma per quanto attiene i giudizi medici espressi.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità della visita medica sarà comunicato ai concorrenti seduta stante ed è definitivo.

I candidati dichiarati non idonei saranno esclusi dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 6.

I candidati, riconosciuti idonei alla visita medica, verranno sottoposti, a cura di un apposito gruppo selettore, ad un accertamento consistente nello svolgimento di prove intese a valutare le loro qualità attitudinali per l'impiego nei servizi d'istituto.

Il predetto gruppo, costituito anch'esso con decreto ministeriale, verrà presieduto dal direttore del centro psicotecnico della Direzione generale della pubblica sicurezza e ne faranno parte esperti-selettori del centro stesso.

Il giudizio di idoneità o di non idoneità riportato in tale accertamento è definitivo.

I candidati giudicati non idonei saranno esclusi dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 7.

La commissione di cui all'art. 5 ed il gruppo selettore, incaricati dell'accertamento dei requisiti psicofisici ed attitudinali dei concorrenti, dovranno accertare, rispettivamente, se i concorrenti stessi siano di sana costituzione fisica od esenti da infermità o imperfezioni psicofisiche, e diano affidamento, per riscontrate attitudini, di poter disimpegnare continuativamente e incondizionatamente i servizi d'istituto.

Art. 8.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che partecipano al concorso ai sensi del primo comma del successivo art. 9, sono esonerati dagli accertamenti previsti nei precedenti articoli 5 e 6.

Art. 9.

Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza possono partecipare, per non più di un quarto dei posti e cioè sino al numero di ventitre, al presente concorso, anche se non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purché abbiano superato presso l'Accademia del Corpo stesso il corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

L'ammissione al concorso degli ufficiali stessi avverrà sulla base del punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del menzionato corso di applicazione.

Art. 10.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, conformemente al modello allegato, dovranno essere indirizzate al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande anzidette, si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Saranno, altresì, valide le domande che fossero eventualmente presentate, nel rispetto del termine anzidetto, alla prefettura della provincia in cui il candidato ha la propria residenza.

Gli aspiranti dovranno dichiarare nella domanda oltre il cognome e nome:

1) la data e luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età sono tenuti ad indicare in base a quale titolo previsto dal precedente art. 3, hanno diritto alla elevazione del limite massimo di età;

2) il possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate, nonché i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio, con l'indicazione dell'università o istituto che lo ha rilasciato, e della data in cui è stato conseguito;

6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi di leva;

7) i servizi prestati come impiegati presso le pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta, nonchè le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

Le domande dovranno, altresì, contenere la precisa indicazione del recapito al quale dovranno essere fatte le comunicazioni relative al presente concorso e l'impegno di far conoscere le successive eventuali variazioni di recapito; la dichiarazione di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza; di essere a conoscenza del luogo, dei giorni e dell'ora fissati per le prove scritte; di non essere iscritti ad alcun partito politico, oppure, in caso di iscrizione a partito politico, di essere disposti a dare le dimissioni dal partito stesso, ove si consegua la nomina.

Nella domanda stessa dovrà farsi espressa menzione della lingua straniera (francese, inglese o tedesco) scelta dal candidato per la prova d'esame.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.

Per i dipendenti dello Stato, è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 11.

Le prove scritte avranno luogo in Roma, nei giorni 23 e 24 settembre 1976, con inizio alle ore 8,30, presso il palazzo degli esami in via Girolamo Induno n. 4.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, disposta ai sensi del quarto comma dell'art. 4 del presente decreto, saranno tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede indicata nel primo comma del presente articolo.

Art. 12.

Le prove scritte saranno superate dai candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove stesse ed una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nel colloquio.

Art. 13.

Il candidato che non si presenti, nel giorno e nell'ora stabiliti, per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali ovvero per le prove scritte od il colloquio, viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.

Art. 14.

I candidati che abbiano superato il colloquio, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, entro il termine perentorio di dieci giorni, decorrenti dal giorno in cui avranno ricevuto l'avviso in tal

senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, previsti dall'art. 5 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dalle altre disposizioni speciali di legge in materia, che siano tuttora vigenti.

Art. 15.

La graduatoria è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile, nel termine perentorio di venti giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui avranno ricevuto l'invito, i documenti di rito per comprovare il possesso dei requisiti anzidetti.

Art. 16.

I documenti che saranno presentati o perverranno dopo il termine stabilito dal precedente art. 14, saranno considerati privi di efficacia ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.

Analogamente saranno considerati privi di efficacia i documenti che perverranno dopo il termine stabilito dall'art. 15 e ciò determinerà l'esclusione dalla nomina.

Non è ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero dell'interno.

Art. 17.

L'esame consiste in due prove scritte ed un colloquio.

Prove scritte:

1) diritto penale e procedura penale;

2) diritto costituzionale e/o amministrativo, oppure diritto civile (disposizioni sulla legge in generale; delle persone e della famiglia; della proprietà; delle obbligazioni; della tutela dei diritti).

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche sulla legislazione fondamentale amministrativa con particolare riguardo a quella della pubblica sicurezza; sul diritto del lavoro, nonché su nozioni di diritto internazionale pubblico, di diritto della navigazione, di statistica e di medicina legale.

I candidati devono altresì dimostrare di conoscere correttamente una lingua straniera scelta tra inglese, francese e tedesco.

Art. 18.

La graduatoria di merito del concorso sarà formata secondo l'ordine delle votazioni riportate dai candidati.

La nomina dei vincitori sarà fatta secondo le norme e con la riserva dei posti previsti dall'art. 1 del presente decreto, nonchè di quelle previste a favore di talune categorie di cittadini dalle vigenti disposizioni ed in particolare dalla legge 2 aprile 1968, n. 482.

A parità di merito saranno applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

Art. 19.

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Di tale pubblicazione verrà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I vincitori del concorso saranno nominati commissari in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Ai vincitori spetterà un trattamento economico mensile, costituito da: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile d'istituto, assegno perequativo, oltre la 13ª mensilità, le quote di aggiunta di famiglia se ammogliati e le altre competenze accessorie previste per legge (compenso per lavoro straordinario, indennità di missione per incarichi fuori dalla ordinaria sede di servizio, ecc.).

Coloro che non assumano, senza giustificato motivo, servizio nella residenza e nel termine loro assegnati, saranno considerati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 giugno 1976

Il Ministro: Cossiga

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1976
Registro n. 13 *Interno, foglio n.* 195

Modello della domanda
(in carta da bollo)

Al Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza - Divisione affari generali del personale civile - Roma

Il sottoscritto . . . . nato il . . . a . . . . e residente . . . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per il conferimento di novantaquattro posti di commissario in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

A tal fine dichiara:

1) di essere cittadino italiano;

2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . ;

3) di non aver riportato condanne penali;

4) di essere in possesso della laurea in . . . . . conseguita presso . . . . . . in data . . . . ;

5) di essere nei riguardi degli obblighi militari in posizione di . . . . ;

6) di voler sostenere la prova obbligatoria di lingua . . . . ;

7) di essere disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

8) di non essere iscritto ad alcun partito politico;

9) di essere a conoscenza che le prove scritte del concorso avranno luogo in Roma nei giorni 23 e 24 settembre 1976, con inizio alle ore 8,30 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, e che per la partecipazione a tali prove non riceverà alcun invito da parte dell'amministrazione, essendo quest'ultima tenuta a comunicare gli eventuali provvedimenti di esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti di ammissione;

10) di voler ricevere le comunicazioni relative al presente concorso al seguente indirizzo.

Dichiara, altresì, di impegnarsi a far conoscere le successive, eventuali variazioni del proprio recapito.

Data, ...

Firma e indirizzo con l'indicazione del proprio numero di codice postale
. . . .

Autentica della firma
. . . .

N.B.:

A) Gli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che intendono partecipare al concorso ai sensi dell'art. 9 del bando devono farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, indicando il punteggio conseguito presso l'Accademia del Corpo al termine del corso di applicazione per l'avanzamento al grado di tenente.

B) Gli aspiranti che abbiano superato il 30° anno di età, devono indicare in base a quali titoli, previsti dall'art. 3 del bando di concorso, hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età.

C) Gli aspiranti che siano stati o si trovino tuttora alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, devono indicare i servizi prestati e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(7984)

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso a quaranta posti di operaio dello Stato nella categoria degli operai specializzati, qualificati e comuni nel ruolo delle lavorazioni e dei servizi generali per le esigenze del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra - Perdasdefogu.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 90;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, concernente la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa.

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private, ed in particolare tenuto conto del disposto dell'art. 15 della legge medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078, contenente norme sul riordinamento delle categorie degli operai delle amministrazioni dello Stato, ed in particolare l'art. 4;

Vista la legge 6 giugno 1973, n. 313, concernente modifiche al suddetto decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1480, riguardante la nuova classificazione professionale ed economica, nonchè lo stato giuridico del personale operaio addetto agli stabilimenti ed arsenali del Ministero della difesa;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 749, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e la legge n. 734 del 15 novembre 1973, concernenti il trattamento economico del personale statale;

Vista la legge 13 maggio 1975, n. 157;

Vista la legge 31 maggio 1975, n. 191;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1975, con il quale sono state determinate le vacanze disponibili nei ruoli degli operai della Difesa per l'anno 1975;

Visto il provvedimento datato 5 maggio 1975, registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1975, registro n. 6 Presidenza, foglio n. 178, con il quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha, tra l'altro, autorizzato ai sensi dell'art. 27 della legge n. 249/1968, l'Amministrazione della difesa a bandire i concorsi per l'anno 1975;

Visto il decreto ministeriale in data 17 febbraio 1976, concernente la delega di firma ai Sottosegretari di Stato;

Ritenuta la necessità per urgenti esigenze di servizio del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra - Perdasdefogu (Nuoro) di procedere al reclutamento di operai mediante pubblici concorsi utilizzando parte delle vacanze disponibili nei ruoli della Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti per le esigenze di servizio del poligono sperimentale e di addestramento interforze di Salto di Quirra - Perdasdefogu (Nuoro) i seguenti concorsi a posti di operaio dello Stato:

Qualifica di mestiere	Categoria	Numero dei posti e sede di prima assegnazione dei vincitori
	A) Ruolo delle lavorazioni	
Coloritore: pittore	qualificato	1 - Perdasdefogu
Coloritore: verniciatore a spruzzo	qualificato	1 - Perdasdefogu
Conduttore patentato di caldaie: con certificato di 1° grado o 2° grado generale	specializzato	1 - Capo S. Lorenzo
Elettricista: elettrauto	specializzato	1 - Perdasdefogu
Falegname: falegname in genere	qualificato	2 di cui: 1 - Perdasdefogu 1 - Capo S. Lorenzo
Idraulico-tubista	qualificato	1 - Capo S. Lorenzo
Lamierista-carrozziere	specializzato	1 - Perdasdefogu
Meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati: meccanico per automotoveicoli e per mezzi corazzati	specializzato	1 - Perdasdefogu
Operatore di macchine per la lavorazione dei metalli: tornitore in metallo	specializzato	3 di cui: 2 - Perdasdefogu 1 - Capo S. Lorenzo
Saldatore: elettrico ed autogeno	specializzato	2 di cui: 1 - Perdasdefogu 1 - Capo S. Lorenzo
Stagnino: radiatorista	qualificato	1 - Perdasdefogu
Tappezziere: tappezziere per auto	qualificato	1 - Perdasdefogu
Vulcanizzatore o gommista	qualificato	1 - Perdasdefogu
	B) Ruolo dei servizi generali	
Cameriere	qualificato	4 di cui: 2 - Perdasdefogu 2 - Capo S. Lorenzo
Cuoco	specializzato	2 di cui: 1 - Perdasdefogu 1 - Capo S. Lorenzo
Famiglio	comune	17 di cui: 1 - Perdasdefogu 16 - Capo S. Lorenzo

Art. 2.

Requisiti generali per l'ammissione ai concorsi

Per l'ammissione ai predetti concorsi è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvo le elevazioni del limite di età di cui al successivo art. 3;

c) avere il godimento dei diritti politici;

d) buona condotta;

e) idoneità fisica al lavoro e al servizio;

f) avere adempiuto agli obblighi imposti dalla legge sul reclutamento militare.

Gli aspiranti alla nomina dovranno dimostrare di aver conseguito la licenza elementare.

L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro.

Non possono conseguire, in ogni caso, la nomina ad operaio coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico, coloro che abbiano riportato una delle condanne indicate dall'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè coloro che siano stati destituiti, espulsi o dispensati dall'impiego o dal lavoro presso una pubblica amministrazione o coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego nell'amministrazione dello Stato ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del citato testo unico e dell'art. 56, lettera *d*), della legge 5 marzo 1961, n. 90, per aver conseguito la nomina ad operaio dello Stato mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

A norma dell'art. 4 della legge 13 maggio 1975, n. 157, possono conseguire la nomina ad operaio dello Stato anche coloro che, riportata una delle condanne di cui all'art. 7, comma quinto, della legge 5 marzo 1961, n. 90, abbiano ottenuto la riabilitazione.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente decreto per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso e, comunque, dalla nomina.

Art. 3.

Elevazione dei limiti d'età

Il limite massimo d'età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è soggetto alle deroghe previste dalle vigenti disposizioni.

In particolare tale limite è elevato:

1) *a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui alla lettera *a*) si cumula con quella di cui alla lettera *b*) purchè complessivamente non si superino i quaranta anni;

2) ad anni quaranta per coloro che abbiano partecipato, nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione ed inoltre per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia, per i cittadini deportati in territorio nemico, per i profughi e per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante;

3) ad anni quarantacinque per i mutilati, per gli invalidi di guerra e per servizio e in genere per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio.

Detto beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo d'età nei confronti:

a) dei dipendenti di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda o d'autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

Art. 4.

Presentazione delle domande

La domanda di ammissione ai concorsi di cui al precedente art. 1, redatta in carta da bollo da L. 700 e nella forma indicata nello schema annesso al presente decreto (allegato *A*) dovrà essere corredata da una scheda in carta semplice secondo lo schema annesso al presente decreto (allegato *B*) nella quale gli aspiranti dovranno indicare:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) concorso al quale si chiede di partecipare;
3) luogo di residenza (via, città e codice postale);
4) eventuali titoli di appartenenza alle categorie riservatarie di cui al precedente art. 3.

La domanda stessa e la relativa scheda dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso saranno considerate prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopraindicato. A tale fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare, a pena di esclusione dal concorso:

1) cognome e nome, luogo e data di nascita;
2) il possesso della cittadinanza italiana;
3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
4) le eventuali condanne penali riportate (o che non ne hanno riportata alcuna);
5) di essere in possesso della licenza elementare;
6) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;
7) il possesso degli eventuali titoli che diano diritto alla elevazione del limite d'età;
8) di non aver avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione o in caso contrario di non essere stati dispensati o destituiti dal servizio presso la pubblica amministrazione ovvero di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale per aver conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Inoltre dovranno dichiarare:

a) se appartengono o meno ad una delle categorie degli aventi diritto al collocamento obbligatorio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482;

b) se siano in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme di legge;

c) il loro preciso recapito, il comune di attuale residenza e i comuni ove, eventualmente, abbiano avuto precedenti residenze negli ultimi dodici mesi.

A pena di esclusione dal concorso la firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali e per coloro che prestino servizio militare è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del comandante del Corpo al quale appartengono.

Art. 5.

Partecipazione a più concorsi

Coloro che intendono partecipare a più di uno dei concorsi di cui all'art. 1 del presente bando, dovranno produrre distinte domande con allegate distinte schede.

Qualora nella stessa domanda il candidato abbia chiesto di essere ammesso a più concorsi, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei concorsi indicati.

Art. 6.

Dispersione di comunicazioni

Il Ministero della difesa non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni di recapito o da non avvenuta o tardiva informazione di variazioni dell'indirizzo indicato sulla domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa del Ministero stesso.

Art. 7.

Svolgimento dei concorsi

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a prova di arte o esperimento pratico.

Per conseguire l'idoneità i candidati stessi dovranno riportare un punteggio non inferiore a dodici ventesimi.

Sulla base dei punteggi riportati saranno formate le graduatorie di merito.

A parità di merito l'operaio in servizio precede nella graduatoria i candidati esterni.

Art. 8.

Commissioni esaminatrici

Per l'accertamento del grado di capacità professionale dei concorrenti sarà nominata apposita commissione esaminatrice.

Art. 9.

Pubblicazione delle graduatorie

Le graduatorie dei vincitori e quelle dei dichiarati idonei nei singoli concorsi saranno approvate con appositi decreti ministeriali, sotto condizione del possesso dei requisiti richiesti per la nomina ad operaio di ruolo e saranno successivamente pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 10.

Documenti che debbono essere esibiti dai vincitori dei concorsi

I concorrenti dichiarati vincitori dei concorsi di cui al presente bando dovranno produrre al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1ª Divisione, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della relativa comunicazione, i seguenti documenti tutti su carta da bollo da L. 700:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto. Non sarà ammessa la presentazione del certificato di nascita. Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi dell'elevazione del limite di età dovranno comprovare di avere titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, il relativo documento;

2) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione è stata riconosciuta per legge;

3) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza, dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non sia incorso in nessuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il godimento.

I documenti di cui ai precedenti numeri 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso del requisito della cittadinanza e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

4) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale del tribunale competente, in relazione al luogo di nascita del candidato;

5) copia aggiornata, annotata delle eventuali benemerenze di guerra (in bollo da L. 700 per il primo foglio e per ogni foglio intercalare) del foglio matricolare (per i sottufficiali e i militari di truppa, compresi gli abili arruolati dai consigli di leva che ancora non abbiano prestato servizio), ovvero il certificato di esito di leva (per i riformati o i rivedibili), rilasciato dal sindaco del comune di residenza e vidimato dal commissariato di leva oppure, infine, certificato comprovante l'iscrizione nelle liste di leva (per gli appartenenti a classi ancora non chiamate a visita militare), rilasciato dal sindaco;

6) certificato attestante il conseguimento del titolo di studio di licenza elementare rilasciato dall'istituto scolastico presso il quale è stato conseguito.

Gli invalidi di guerra o per lotta di liberazione, gli invalidi per cause di servizio e gli invalidi civili, dovranno produrre un certificato (anche esso su carta da bollo da L. 700), rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dal quale risulti la natura e il grado di invalidità e l'apprezzamento se le loro condizioni fisiche li rendono idonei al lavoro e non siano tali da riuscire pregiudizievoli per i compagni di lavoro e per la sicurezza degli impianti.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

a) certificato di cittadinanza italiana;

b) certificato di godimento dei diritti politici;

c) certificato generale del casellario giudiziale.

I concorrenti che siano già dipendenti di ruolo dello Stato, nonchè il personale richiamato nella legge 26 marzo 1965, n. 229, debbono presentare i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) copia integrale dello stato matricolare del servizio prestato.

Art. 11.

Proroga del termine per la regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione ha facoltà di concedere a ogni interessato, dopo la scadenza del termine di cui all'articolo precedente, un ulteriore improrogabile termine di giorni quindici per l'eventuale regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 12.

Visita medica collegiale

Prima della nomina i vincitori dei concorsi saranno sottoposti a visita medica, inappellabile, da parte di apposita commissione composta da due ufficiali medici e da un funzionario tecnico civile o militare, al fine di accertare la loro idoneità fisica in relazione al mestiere che debbono esercitare.

Art. 13

Spese di viaggio

Per i viaggi che i concorrenti dovranno eventualmente compiere per sottoporsi a esperimento pratico o a prova d'arte, nonchè per l'accertamento dell'idoneità fisica e dei requisiti attitudinali o per tornare alla propria residenza, non verrà corrisposto alcun rimborso spese. Ai candidati che siano già operai delle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali concorrono, compete il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione per la durata delle prove.

Art. 14.

Nomina dei vincitori

I vincitori dei concorsi che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati operai dello Stato in prova, per un periodo di mesi sei.

Agli assunti in prova verrà rimborsato il prezzo del biglietto personale di seconda classe per il viaggio dal comune di residenza alla sede assegnata.

I vincitori che siano già operai in servizio nelle categorie immediatamente inferiori a quelle per le quali il concorso viene bandito sono esentati dal periodo di prova, ove già favorevolmente ultimato.

Art. 15.

Obbligo di assumere servizio

I vincitori dei concorsi dovranno assumere servizio entro il termine che sarà loro fissato ed hanno l'obbligo di permanere nella sede di prima assegnazione almeno cinque anni, fermo restando, comunque, la facoltà dell'amministrazione di disporre anche prima il trasferimento per qualsiasi altra destinazione, ove esigenze di servizio lo richiedano.

Coloro che senza giustificato motivo da valutarsi dall'amministrazione non assumano servizio entro il termine fissato, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto verrà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 aprile 1976

p. *Il Ministro*: CENGARLE

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1976
Registro n. 25 Difesa, foglio n. 262

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviare in carta da bollo da L. 700)

Al Ministero della difesa - Direzione generale per gli operai - 1° Reparto - 1ª Divisione - Viale dell'Università, 4 - 00100 ROMA

Oggetto: *Domanda di ammissione al concorso bandito nella* Gazzetta Ufficiale *n.* 179 *del 9 luglio* 1976.

Il sottoscritto . . . nato a . . (provincia di . . .) il . . e residente in . . . (provincia di . .) via . . n. . ., chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per n. . . posti di . . . nella categoria degli operai del ruolo . . del Ministero della difesa (indicare espressamente: qualifica di mestiere, categoria, numero dei posti).

(Nel caso che il candidato abbia fatto domanda di partecipazione anche ad altri concorsi per diverse qualifiche di mestiere, aggiungere quanto segue:

Il sottoscritto fa presente che con separata domanda ha chiesto di essere ammesso a partecipare al concorso a . . posti di . . nella categoria degli operai . . del ruolo . . . . del Ministero della difesa).

Dichiara sotto la propria responsabilità di:

1) essere nato a . . (provincia di . .) in data . .

2) essere cittadino italiano (ovvero di aver diritto all'equiparazione perchè . .);

3) essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . (ovvero non iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . .);

4) non aver riportato condanne penali; ovvero: ha riportato le seguenti condanne penali (indicare anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto, perdono giudiziale, riabilitazione e sospensione condizionale della pena o sia stato accordato il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale);

5) essere in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso la scuola di . . in data . .

6) avere riguardo agli obblighi militari, la posizione seguente . . (secondo i casi: ha prestato servizio militare di leva; è attualmente in servizio militare presso . . ., non ha prestato servizio militare perchè non sottoposto al giudizio dal consiglio di leva o per il rinvio in qualità di . ., ovvero perchè riformato o rivedibile);

7) avere titolo all'elevazione del limite massimo di età in quanto . . (ovvero non avere titolo all'elevazione del limite massimo di età);

8) essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme . (ovvero non essere in possesso di alcuno dei titoli di preferenza a parità di merito previsti dalle vigenti norme).

Dichiara inoltre di non avere avuto precedenti rapporti di impiego con la pubblica amministrazione (ovvero ha prestato servizio presso la seguente amministrazione . . in qualità di . . ed ha cessato da tale servizio per i seguenti motivi . ovvero: presta attualmente servizio presso la seguente amministrazione . . . in qualità di . .).

Indirizzo presso il quale si desidera vengano inviate eventuali comunicazioni.

Data, .

Firma .
(Visto per l'autenticità della firma)

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della scheda
(da inviare su carta semplice, possibilmente battuta a macchina o scritta a stampatello)

. . . . . . (cognome e nome) . . . . (data di nascita)

. . . . (indirizzo, via o piazza)

. . . . . . (comune) . . . (c.a.p.)

. . . . (provincia) . . . (sigla della provincia)

(7876)

Integrazione della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1976, registro n. 15 Difesa, foglio n. 356, concernente la composizione della commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1975;

Accertata la necessità di aggregare alla predetta commissione un membro aggiunto per il colloquio facoltativo della lingua francese;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417 e dalla legge 14 agosto 1971, n. 1031, nonchè dall'art. 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477;

Decreta:

Articolo unico:

Alla predetta commissione esaminatrice del concorso, per esami, a cinque posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori della Marina, specialità navalmeccanici, indetto con decreto ministeriale 14 luglio 1975, viene aggregato il seguente membro aggiunto per gli esami della materia a fianco indicata:

Gucci dott. Luciano, direttore di sezione: lingua francese (colloquio facoltativo).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 13 maggio 1976

Il Ministro: FORLANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 giugno 1976
Registro n. 24 *Difesa, foglio n.* 200

(7879)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a nove posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 6 al Bollettino ufficiale n. 6 del mese di giugno 1976, del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 14 giugno 1976 il decreto ministeriale 5 aprile 1976, registrato alla Corte dei conti, addì 14 maggio 1976, registro n. 27 Finanze, foglio n. 357, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso, per esami, a nove posti di perito meccanografo in prova nella carriera di concetto del personale per i servizi meccanografici del Ministero delle finanze indetto con decreto ministeriale 21 ottobre 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 326 del 13 dicembre 1974.

(7883)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PALERMO

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Palermo

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 700 del 16 gennaio 1975, con il quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ufficiale sanitario vacanti al 30 novembre 1974, nei comuni di Collesano, Monreale e San Giuseppe Jato;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso suddetto;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura e dell'ordine dei medici di Palermo;

Viste le deliberazioni n. 8 del 3 gennaio 1976 dell'amministrazione comunale di Monreale e n. 15 del 16 gennaio 1976 dell'amministrazione comunale di Collesano, con le quali, a norma della legge 8 marzo 1968, n. 820, viene designato, quale componente della commissione in argomento, il dott. Antonino Rizzuto, ufficiale sanitario di Palermo;

Vista la nota n. 3128 dell'8 giugno 1976, con la quale il sindaco di San Giuseppe Jato rappresenta la impossibilità per crisi dell'amministrazione, di procedere alla suddetta designazione, considerato che, in virtù della legge regionale 21 febbraio 1976, n. 1, la competenza di tale designazione è del consiglio comunale;

Ritenuto di nominare componente della commissione di cui trattasi il predetto dott. Rizzuto Antonino, stante che lo stesso ha ottenuto la segnalazione da parte di due amministrazioni comunali sulle tre interessate al concorso e risultando, quindi, irrilevante un'eventuale designazione di diverso sanitario da parte del comune di San Giuseppe Jato;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854 e con decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 820;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso in premessa specificato è costituita come segue:

Presidente:

Traina dott. Pietro, primo dirigente amministrativo del Ministero della sanità.

Componenti:

Numa dott.ssa Lucia, vice prefetto ispettore;
Minissale dott. Vittorio, primo dirigente medico del Ministero della sanità;
Dardanoni prof. Luigi, docente di igiene presso l'Università di Palermo;
Fradà prof. Giovanni, docente di patologia medica presso l'Università di Palermo;
Rizzuto dott. Antonino, ufficiale sanitario di Palermo.

Segretario:

Colavolpe dott. Raffaele, direttore aggiunto di divisione del Ministero della sanità.

La commissione inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Palermo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed in quella della regione siciliana, nonchè per otto giorni consecutivi, all'albo di questo ufficio, della prefettura di Palermo e dei comuni interessati.

Palermo, addì 15 giugno 1976

Il medico provinciale: PRIOLO

(7716)

OSPEDALE « A. DI SUMMA » DI BRINDISI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredata dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Brindisi.

(7917)

OSPEDALE « MISERICORDIA E DOLCE » DI PRATO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di vice direttore sanitario;
un posto di ispettore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Prato (Firenze).

(7927)

SPEDALI RIUNITI DI PISTOIA

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente per la seconda divisione di medicina generale;
un posto di assistente per la prima divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente per la seconda divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente per il servizio di emodialisi;
tre posti di assistente per il servizio di anestesia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pistoia.

(7928)

OSPEDALE DEGLI INFERMI DI RIVOLI

Concorso a due posti di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Rivoli (Torino).

(7925)

OSPEDALE « S. MARIA DELLA MISERICORDIA » DI CHIUSI

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario, un posto di aiuto e un posto di assistente ostetrico-ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Chiusi (Siena).

(7926)

OSPEDALE DI MONTEFIORE DELL'ASO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia ospedaliera aperta al pubblico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia ospedaliera aperta al pubblico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Montefiore dell'Aso (Ascoli Piceno).

(7919)

OSPEDALE « FERRARI » DI CEPRANO

Concorso ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al reparto di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico-chirurgo addetto al reparto di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Ceprano (Frosinone).

(7920)

CIVICO OSPEDALE DI CASALPUSTERLENGO

Concorso ad un posto di aiuto di chirurgia generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Casalpusterlengo (Milano).

(7921)

OSPEDALE « DEI BIANCHI - V. EMANUELE III » DI CORLEONE

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Corleone (Palermo).

(7922)

OSPEDALE CIVILE « S. COLOMBA » DI SAVIGNANO SUL RUBICONE

Concorso ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Savignano sul Rubicone (Forlì).

(7918)

OSPEDALE DI RHO

Aumento del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ostetricia e ginecologia (il numero dei posti è elevato a due).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale (ripartizione personale) dell'ente in Rho (Milano).

(7923)

OSPEDALE « G. GIGLIO » DI CEFALU'

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto analista

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto analista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cefalù (Palermo).

(7924)

REGIONI

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. 24.

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, recante provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 18 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, concernente « Provvedimenti per l'ammodernamento tecnologico e l'incremento della produttività nel settore dell'artigianato », sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni.

All'art. 2, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Il consiglio regionale, su proposta della giunta regionale, delibera per ciascun esercizio, entro il 31 gennaio, i criteri prioritari e selettivi per gli interventi di cui al comma precedente. Per l'esercizio 1976 tali criteri saranno deliberati entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

All'art. 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il contributo di cui al precedente articolo è concesso a prestiti dell'ammontare massimo di lire 30 milioni, ivi compresa la quota per la formazione delle scorte nel limite massimo di L. 7.500.000 ».

Il secondo comma è sostituito dal seguente:

« In deroga alla norma contenuta nel precedente comma, per le imprese artigiane costituite in forma di cooperativa l'ammontare massimo dei prestiti ammissibili al contributo regionale è fissato in lire 5 milioni per ogni socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro dell'impresa, ed in misura comunque non superiore a L. 100 milioni. In tale ammontare, la quota destinata alla formazione delle scorte non può in ogni caso superare l'importo di L. 7.500.000 ».

All'art. 5, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« L'erogazione dei prestiti sarà effettuata previo accertamento, da parte degli istituti di cui al precedente comma, dell'attuazione delle iniziative per le quali i prestiti medesimi sono concessi e con ammortamento da effettuarsi a rate costanti, semestrali e posticipate ».

L'art. 6, è sostituito dal seguente:

« Le domande per la concessione del contributo regionale, corredate dalla documentazione prescritta ai sensi dell'ultimo comma del presente articolo, devono essere presentate al presidente della giunta regionale.

Ciascuna domanda è sottoposta all'esame del comitato tecnico consultivo previsto dal successivo art. 7 il quale formula il proprio parere sulla base degli indirizzi prioritari stabiliti dal consiglio regionale per l'esercizio di riferimento.

La giunta regionale, visto il parere del comitato tecnico consultivo, delibera la concessione del contributo e trasmette un esemplare della domanda, con la relativa documentazione, all'istituto di credito prescelto dall'impresa artigiana per la concessione del prestito.

Nelle convenzioni di cui al precedente art. 5 saranno stabiliti i termini entro i quali gli istituti di credito devono svolgere l'istruttoria di competenza e comunicare alla Regione le decisioni adottate.

L'erogazione del contributo è disposta, con decreto del presidente della giunta regionale, direttamente all'istituto di credito che ha conferito il prestito.

In caso di mancato adempimento dell'obbligo essenziale della destinazione del prestito alle finalità dichiarate la giunta regionale, sentito il comitato tecnico consultivo, delibera la revoca del contributo.

La giunta regionale è autorizzata a stabilire, adottando apposito disciplinare, la documentazione da allegare alle domande di contributo».

All'art. 9, il secondo e il terzo comma sono soppressi.

All'art. 10, nel primo comma alle parole «Nel complessivo ammontare di spesa di lire 50 milioni annui» sono sostituite le altre «nei limiti della somma stanziata»; al secondo comma, la parola «annualmente» è sostituita con l'altra «semestralmente».

Dopo l'art. 11 sono inseriti i seguenti:

«Art. 11-*bis* - La Regione corrisponde ad ogni cooperativa artigiana di garanzia un contributo fisso di lire 1 milione per le spese di esercizio dell'anno precedente, aumentato, per le cooperative con oltre 100 soci, della somma di lire 3 mila per ogni socio eccedente tale numero. Il contributo non può comunque superare l'importo massimo di lire 4 milioni per anno e viene commisurato in dodicesimi, computando come un mese intero le frazioni di almeno 15 giorni.

Le domande per ottenere il contributo devono essere presentate al presidente della giunta regionale, con allegato l'elenco dei soci alla data del 31 dicembre, entro il 31 marzo successivo all'anno in cui il contributo si riferisce.

Le domande di contributo per le spese di esercizio relative all'anno 1975 dovranno essere presentate entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La concessione del contributo è disposta dal presidente della giunta regionale, con proprio decreto, in base a conforme deliberazione della giunta regionale stessa».

«Art. 11-*ter* - Alle cooperative artigiane di garanzia di nuova costituzione, la Regione corrisponde in concorso spese di impianto un contributo fisso di lire 1 milione.

Alla concessione del contributo provvede il presidente della giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della giunta stessa».

«Art. 11-*quater* - Hanno titolo a conseguire i benefici di cui ai precedenti articoli 10, 11, 11-*bis* e 11-*ter* le cooperative artigiane di garanzia costituite e funzionanti in base allo statuto tipo approvato con decreto del Ministro per l'industria il commercio e l'artigianato in data 12 febbraio 1959, e composte da almeno 50 soci.

Per continuare a beneficiare delle provvidenze regionali le cooperative artigiane di garanzia dovranno, in sostituzione delle norme previste agli articoli 31, secondo comma, 35, secondo comma, lettera *b*), 38, primo comma, 46, secondo comma, e 52 dello statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959, uniformare i propri statuti, nel termine di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, alle seguenti disposizioni:

a) del consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia fanno parte di diritto due membri nominati dal consiglio regionale;

b) la giunta regionale autorizza il consiglio di amministrazione della cooperativa artigiana di garanzia ad accettare contributi da parte di enti pubblici o privati, qualora l'accettazione medesima comporti la modifica di norme dello statuto;

c) il consiglio regionale nomina il presidente del collegio sindacale delle cooperative artigiane di garanzia;

d) in caso di scioglimento della società, i fondi che risultino disponibili alla fine della liquidazione, dopo il pagamento di tutte le passività, dovranno essere devoluti, dedotte soltanto le quote sociali in misura non superiore all'importo versato, a favore di iniziative predisposte da enti pubblici allo scopo di ammodernamento delle produzioni artigiane e di maggiore conoscenza e diffusione dei relativi prodotti.

La giunta regionale, alla quale i liquidatori dovranno in ogni caso notificare i motivi e le cause dello scioglimento avrà facoltà di disporre della destinazione della somma predetta;

e) la giunta regionale approva le eventuali deroghe e modifiche dello statuto tipo approvato con decreto ministeriale 12 febbraio 1959».

All'art. 12, alle parole «entro il 15 novembre di ogni anno» sono sostituite le altre «entro il 31 dicembre di ogni anno».

All'art. 13, dopo l'ottavo comma è inserito il seguente:

«Le somme stanziate ed eventualmente non impegnate nello esercizio di riferimento possono essere utilizzate nell'esercizio successivo».

Dopo l'art. 13 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-*bis* - Sono autorizzati l'aumento di 250 milioni del limite d'impegno stabilito dall'art. 13, primo comma, per l'anno finanziario 1976, nonchè l'aumento, di pari ammontare, delle conseguenti annualità dall'anno 1976 al 1985.

E' autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1976 al 1985 per la concessione della garanzia sussidiaria di cui all'art. 8.

All'onere di cui ai precedenti commi si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione di 300 milioni dello stanziamento di cui al cap. 1404 del corrispondente stato di previsione della spesa e mediante l'integrazione degli stanziamenti di cui ai capitoli 1364 e 1366 dello stato di previsione medesimo, nella rispettiva misura di 250 milioni e di 50 milioni.

Per la concessione del concorso regionale nella formazione del patrimonio sociale delle cooperative artigiane di garanzia, di cui all'art. 9, lettera *a*), è autorizzata l'ulteriore spesa di 50 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976 e 1977.

Per la concessione dei contributi di cui agli articoli 11-*bis* e 11-*ter* è autorizzata la spesa di 30 milioni per ciascuno degli anni finanziari 1976, 1977 e 1978.

All'onere di cui al quarto e quinto comma del presente articolo si provvede, per l'anno finanziario 1976, mediante una riduzione di 80 milioni dello stanziamento di cui al capitolo 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa, nonchè mediante l'integrazione di 50 milioni dello stanziamento di cui al cap. 826 è la istituzione, nello stato di previsione medesimo, del cap. 829, con la denominazione "Contributi a cooperative artigiane di garanzia nelle spese di esercizio e nelle spese di impianto", con lo stanziamento di 30 milioni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio».

Art. 2.

La giunta regionale, d'intesa con gli istituti di credito interessati, provvederà ad adeguare alle disposizioni di cui al precedente articolo le convenzioni stipulate ai sensi della legge regionale 9 aprile 1974, n. 10, in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 maggio 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. **25**.

Rifinanziamento della legge regionale 6 maggio 1974, n. 16: «Contributo in capitale ad enti locali, ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per investimenti nel settore dei trasporti pubblici».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 18 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per la concessione dei contributi di cui alla legge regionale 6 maggio 1974, n. 16, modificata dalla legge regionale 21 marzo 1975, n. 18, è autorizzata, per l'anno 1976, la spesa di 2.800 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione, il mutuo predetto.

Art. 2.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente iscritto il cap. 122 con la denominazione « Provento del mutuo relativo al rifinanziamento dei contributi in capitale, ad enti locali e ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per investimenti nel settore dei trasporti pubblici » e la dotazione di 2.800 milioni. Nello stato di previsione della spesa del medesimo anno sarà corrispondentemente iscritto il cap. 1196, con la denominazione « Contributi in capitale agli enti locali, alle aziende speciali di cui al testo unico approvato con il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed alle aziende a prevalente partecipazione pubblica, nella spesa per investimenti nel settore dei servizi di trasporto collettivo su strada » e lo stanziamento di 2.800 milioni.

All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutati in 450 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione, nella rispettiva misura di 410 milioni e di 40 milioni, degli stanziamenti di cui ai capitoli 1018 e 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli 621 e 1432, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 410 milioni e di 40 milioni.

Negli stati di previsione della spesa per gli anni 1977 e successivi, sino alla completa estinzione del mutuo, saranno iscritti i capitoli 621 e 1432, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 maggio 1976

VIGLIONE

LEGGE REGIONALE 7 maggio 1976, n. **26**.

Rifinanziamento della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14: « Contributo agli enti locali e alle aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile ».

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 18 *maggio* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini dell'attuazione della legge regionale 6 maggio 1974, n. 14, modificata dalla legge regionale 21 marzo 1975, n. 16, è autorizzata, per l'anno finanziario 1976, la spesa di 5.500 milioni.

All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante l'accensione di un mutuo, di pari ammontare, ad un tasso non superiore al quindici per cento e per una durata non superiore ad anni trenta, da estinguersi mediante semestralità costanti posticipate. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, con propria deliberazione il mutuo predetto.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 1976 sarà conseguentemente iscritto il cap. 121 con la denominazione « Provento del mutuo relativo al finanziamento dell'onere per la concessione di contributi in capitale ad enti locali e ad aziende pubbliche o a partecipazione pubblica per l'acquisto di materiale rotabile » e con la dotazione di 5.500 milioni. Nello stato di previsione della spesa del medesimo anno sarà corrispondentemente iscritto il cap. 1195, con la denominazione « Contributi in capitale agli enti locali, alle aziende speciali di cui al testo unico approvato con il regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578, ed alle aziende a prevalente partecipazione pubblica, nella spesa per l'acquisto di materiale rotabile, e lo stanziamento di 5.500 milioni.

All'onere derivante dall'ammortamento del mutuo di cui ai precedenti commi, valutato in 825 milioni per l'anno finanziario 1976, si provvede mediante una riduzione, nella rispettiva misura di 755 milioni e di 70 milioni, degli stanziamenti di cui ai capitoli 1018 e 1406 del corrispondente stato di previsione della spesa, e mediante l'iscrizione, nello stato di previsione medesimo, dei capitoli 619 e 1431, riguardanti gli interessi passivi e la quota di capitale per il rimborso del mutuo, con il rispettivo stanziamento di 755 milioni e di 70 milioni.

Nei bilanci per gli anni finanziari 1977 e successivi, sino alla completa estinzione del mutuo, saranno iscritti i capitoli 619 e 1431, con stanziamenti pari, in complesso, alle rate di ammortamento ricadenti nei relativi anni.

Il presidente della giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Gli autobus acquistati con il contributo di cui al precedente articolo dovranno recare una indicazione, nella forma che verrà precisata dalla direzione compartimentale trasporti in concessione, che evidenzi l'intervento regionale.

Tale indicazione dovrà essere apposta anche sugli autobus che hanno usufruito del contributo regionale nei decorsi anni.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Piemonte.

Torino, addì 7 maggio 1976

VIGLIONE

(7387)

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 28 maggio 1976, n. **15**.

Provvidenze economiche a favore degli affetti da morbo di Hansen.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del 9 giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Agli affetti da morbo di Hansen residenti in un comune della Liguria, anche ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1958, n. 136, e aventi diritto alle provvidenze economiche di cui alle leggi 3 giugno 1971, n. 404 e 12 gennaio 1974, n. 4, è attribuita, a decorrere dal 1° gennaio 1976, una indennità giornaliera integrativa delle provvidenze predette di L. 2.500.

A coloro che acquistano la residenza in Liguria a seguito di ricovero in un ospedale della Regione l'indennità integrativa viene liquidata dal giorno del ricovero.

L'indennità integrativa viene liquidata con le modalità previste nelle leggi sopra richiamate.

Art. 2.

Agli affetti da morbo di Hansen che nel periodo dal 1° luglio 1975 al 31 dicembre 1975 si trovavano nelle condizioni previste dall'articolo precedente è attribuita una indennità *una tantum* di L. 450.000 ciascuno, corrispondente a sei mesi dell'indennità integrativa giornaliera di L. 2.500.

L'importo di cui sopra è proporzionalmente ridotto qualora le condizioni richieste si siano verificate successivamente al 1° luglio 1975 e sino al 31 dicembre 1975.

Art. 3.

L'indennità integrativa giornaliera nonché l'indennità *una tantum* previste dalla presente legge regionale non si cumulano con analoghe provvidenze eventualmente fissate da altre Regioni ed è autorizzato il recupero, nella misura delle provvidenze di cui alla presente legge, di quanto corrisposto da altre Regioni.

Art. 4.

La spesa relativa alla applicazione della presente legge è determinata per l'anno 1976 in L. 130.000.000 e per gli anni successivi in L. 90.000.000.

Ai relativi oneri si provvede per l'esercizio finanziario 1976 mediante riduzione di L. 130.000.000 del cap. 213 « Integrazioni economiche per gli affetti da TBC » e conseguente aumento di pari somma del cap. 214 « Provvidenze economiche a favore degli hanseniani »; per gli anni successivi si provvederà mediante imputazione della spesa al capitolo corrispondente nei rispettivi bilanci.

Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate in quello successivo.

Art. 5.

La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 28 maggio 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 31 maggio 1976, n. **16**.

Norme per l'accelerazione e lo snellimento di procedimenti relativi alla disponibilità degli immobili occorrenti per la realizzazione di opere pubbliche. Delega delle funzioni agli enti locali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Le deliberazioni adottate in conformità all'art. 30 della legge regionale 9 settembre 1974, n. 37, da comuni, province, loro consorzi, comunità montane, enti ospedalieri ed enti pubblici che gestiscono strutture di assistenza sanitaria divenute esecutive a norma di legge, relative all'approvazione di progetti di opere pubbliche a totale carico degli stessi enti, hanno valore di dichiarazione di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori, ove essa non discenda dalla legge.

Art. 2.

I comuni, le province, i loro consorzi e le comunità montane sono delegati, per l'esecuzione di opere pubbliche di loro rispettiva competenza, ad esercitare le funzioni amministrative regionali di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 8, in ordine:

a) all'autorizzazione all'accesso ai fondi per procedere sia alle operazioni planoaltimetriche ed altri lavori preparatori per la formazione di progetti, sia alla redazione degli stati di consistenza degli immobili;

b) alla nomina di tecnici incaricati per le esigenze di cui sopra;

c) all'autorizzazione all'occupazione temporanea in via di urgenza.

I comuni sono altresì delegati ad esercitare le stesse funzioni di cui al comma precedente per le opere pubbliche di competenza degli enti ospedalieri, degli enti pubblici che gestiscono strutture di assistenza sanitaria, degli istituti autonomi per le case popolari, delle cooperative edilizie e loro consorzi.

I comuni e i loro consorzi sono delegati ad esercitare tali funzioni anche per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni.

Art. 3.

I provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi previsti dal precedente articolo sono adottati, secondo le rispettive competenze, dai sindaci dei comuni, dai presidenti delle amministrazioni provinciali, delle comunità montane, dei consorzi di comuni e province.

Ove i provvedimenti di cui al precedente comma non siano adottati nel termine di trenta giorni dalla richiesta, all'adozione degli stessi provvede il presidente della giunta regionale ad istanza dell'ente interessato.

Art. 4.

I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni delegate sono imputati agli enti delegati.

Art. 5.

Rimane di competenza del presidente della giunta regionale la definizione dei provvedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 31 maggio 1976

CAROSSINO

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1976, n. **17**.

Disciplina urbanistica delle serre.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 23 *del* 9 *giugno* 1976)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Ai fini della presente legge è considerata serra ogni impianto che realizzi un ambiente artificiale per l'esercizio di colture agricole e che sia costituito da strutture stabilmente ancorate al suolo o ad altra costruzione esistente, con copertura o chiusure laterali abitualmente infisse.

Art. 2.

Nella adozione del piano regolatore o del programma di fabbricazione ovvero della variante generale agli stessi i comuni debbono disciplinare le serre mediante loro previsione nell'ambito delle zone agricole, tenuto anche conto delle indicazioni dei programmi e dei piani di sviluppo agricoli. Per tali zone devono comunque essere determinati i rapporti massimi di copertura e la disciplina delle opere necessarie per la realizzazione delle serre, per la loro accessibilità, per lo scarico e l'incanalamento sia delle acque meteoriche sia di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Lo strumento urbanistico può eventualmente consentire la costruzione di serre anche in zone a diversa destinazione d'uso, purché tale previsione sia con questa compatibile e non comprometta l'attuazione del piano regolatore o del programma di fabbricazione.

Art. 3.

I comuni provvisti di piano regolatore generale ovvero di programma di fabbricazione non soggetto a revisione a norma degli articoli 2 e 3 della legge regionale 6 febbraio 1974, n. 7, debbono provvedere a quanto prescritto dal precedente articolo mediante apposita variante al rispettivo strumento urbanistico da adottarsi nel termine massimo di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Ove trattisi di piano regolatore generale la variante non è soggetta alla preventiva autorizzazione della Regione.

Art. 4.

Fino a quando non venga approvato lo strumento urbanistico che disciplini espressamente la costruzione di serre, queste possono essere realizzate purché:

1) la superficie coperta non superi il 75 per cento dell'area disponibile ove questa non sia inferiore a metri quadrati 1.000;

2) l'altezza, misurata al colmo della copertura, non superi i metri 6;

3) le distanze minime non siano inferiori a:

a) metri 6 da fabbricati adibiti a civile abitazione;

b) metri 3 dal ciglio delle strade pubbliche di larghezza inferiore a metri 7;

c) metri 6 dal ciglio delle strade di larghezza compresa fra i metri 7 e i metri 15;

d) metri 10 dal ciglio delle strade di larghezza superiore a metri 15;

4) i muri di sostegno e di contenimento non superino l'altezza di metri 3;

5) sia prevista nel progetto la realizzazione delle opere necessarie per lo scarico e l'incanalamento delle acque meteoriche e di quelle eventuali derivanti dall'esercizio dell'impianto.

Le superfici utilizzate dalle serre possono essere computate ai fini della volumetria assentibile soltanto per fabbricati funzionalmente connessi alla conduzione agraria del fondo, ivi comprese le abitazioni rurali.

Non è comunque consentita la costruzione di serre in zone boscate soggette a vincolo forestale, in aree destinate dallo strumento urbanistico ad opere di urbanizzazione primaria e secondaria nonché ad altre opere pubbliche, a rispetto ambientale, ad insediamenti di edilizia residenziale pubblica.

A norma della legge 3 novembre 1952, n. 1902, e successive modificazioni si devono in ogni caso applicare le ordinarie misure di salvaguardia degli strumenti urbanistici adottati.

Art. 5.

Chiunque intende procedere alla costruzione di serre deve chiedere al sindaco apposita autorizzazione che può essere rilasciata anche senza il parere della commissione edilizia. Fermo restando il disposto di cui all'art. 25 del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le determinazioni del sindaco debbono essere notificate all'interessato non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, scaduto tale termine senza che il sindaco si sia pronunciato l'interessato ha il diritto di ricorrere contro il silenzio rifiuto.

La domanda dovrà essere corredata da certificato catastale e da una planimetria indicante la localizzazione e la dimensione delle opere in progetto.

Il rilascio dell'autorizzazione è connesso alla specifica destinazione d'uso agricolo dei manufatti e, pertanto, gli stessi non possono essere destinati a diversa utilizzazione.

Non è soggetta ad autorizzazione la mera sostituzione degli elementi costituenti le serre.

Art. 6.

La costruzione delle serre effettuata con osservanza delle disposizioni della presente legge non è soggetta ai limiti ed ai divieti di cui all'art. 41-*quinquies*, terzo comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, ed all'art. 6 della legge regionale 18 gennaio 1975, n. 4.

Art. 7.

Ai fini della regolarizzazione delle serre ultimate alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere rcihiesta la licenza edilizia al sindaco il quale la rilascia anche in deroga ai limiti ed ai divieti di cui all'articolo precedente, alle norme di piano regolatore o di regolamento edilizio nonché in deroga alle altre disposizioni della presente legge.

Per il computo delle superfici utilizzate dalle serre si applica il disposto di cui al secondo comma dell'art. 4.

Le sostituzioni degli elementi costituenti le serre non è soggetta ad autorizzazione del sindaco.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, addì 1° giugno 1976

CAROSSINO

(7604)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100761790)